



arco dell'Alta Valsesia  
e dell'Alta Val Strona



# COMUNE DI VALSTRONA

## PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

- Comune insignito di medaglia d'argento al valor militare -  
Via Roma, 54 - 28897 VALSTRONA (VB) tel. 0323-87117 fax 0323-87265  
e-mail: [ufficiotecnico@comune.valstrona.vb.it](mailto:ufficiotecnico@comune.valstrona.vb.it)  
P.E.C.: [comune.valstrona@legalmail.it](mailto:comune.valstrona@legalmail.it)



Prot. n. 0079

### ORDINANZA N. 02/2018

**OGGETTO: "NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE COORDINATA E CONGIUNTA DI MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NEL BACINO PADANO", ADOZIONE DELLO SCHEMA DEI PROVVEDIMENTI STABILI.**

#### IL SINDACO

Premesso che:

La Direttiva Europea 2008/50/CE del 21.05.2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, stabilisce all'art. 23 che se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite o un valore obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a disporre piani per la qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore obiettivo specificato negli allegati XI e XIV. In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell'aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile.

Coerentemente il D.Lgs. n. 155/2000 (recante l'attuazione della direttiva europea 2008/50/CE), all'art. 9 demanda alle Regioni ed alle Province autonome l'adozione dei piani per la qualità dell'aria, recanti per l'appunto le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento.

Nonostante il progressivo miglioramento della qualità dell'aria, permane il superamento dei valori limite stabiliti per il materiale particolato PM10 e per il biossido di azoto NO2 e le procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea sono pervenute ad una fase avanzata (parere motivato – infrazione n. 2014/2147 del 28.04.2017 per le violazioni dei valori limite del materiale particolato PM10 e parere motivato – infrazione 2015/2043 del 15.02.2017 per le violazioni del valore limite del biossido di azoto);

In data 08.06.2017 a Bologna, in coerenza allo schema di Accordo approvato con D.G.R. n. 22-5139 del 05.06.2017, è stato sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e dai Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, un "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", strumento finalizzato a definire, in un quadro condiviso, importanti misure addizionali di risanamento da inserire nei piani di qualità dell'aria e da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano;

Il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" prevede che alcune delle misure contenute nell'accordo debbano essere attuate entro sei mesi dalla data di sottoscrizione dell'Accordo e che le misure contenute nell'Allegato 1 dell'Accordo "Criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti" debbano essere attivate a partire dal 01.10.2017;

Le azioni individuate nel "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" rappresentano un insieme di azioni di minima da applicare in maniera congiunta nei territori delle regioni che hanno sottoscritto l'Accordo e che le stesse azioni possono essere adottate in maniera più stringente da parte dei soggetti interessati dall'Accordo stesso;

La Regione Piemonte con D.G.R. n. 42-5805 del 20.10.2017 dà attuazione agli impegni previsti dal "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" approvando:

- i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti e le relative misure temporanee omogenee da adottarsi;
- le modalità comuni alle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, per l'informazione al pubblico in relazione alle misure attuate in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti;
- le date di inizio e fine delle misure e l'indicazione delle autorità competenti all'attuazione;

## IL SINDACO

Visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, adottato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;

## ORDINA

In attuazione del "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" ed in conformità alla D.G.R. della Regione Piemonte n. 42-5805 del 20.10.2017, a partire dal 30.10.2017 e fino al 31.03.2018, il divieto di combustione all'aperto del materiale vegetale di cui all'art. 182, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in tutti i casi previsti da tale articolo.

Per tale provvedimento stabile non è ammessa alcuna deroga, tranne che per i seguenti motivi:

- ✓ in presenza di emergenze fitosanitarie, nei soli territori, periodi, culture e con le modalità indicati dal Settore Fitosanitario e dai Servizi Tecnico-Scientifici della Regione Piemonte;
- ✓ in presenza di suoli asfittici, ove l'interramento delle paglie generi un accumulo indesiderato di sostanza organica indecomposta, identificati dal Settore Fitosanitario Regionale, e solo se non sia possibile l'allontanamento delle paglie;

## AVVERTE

- ✓ Che in caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge, ovvero ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
- ✓ Che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/1990, contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di 60 gg. dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio del Comune di Valstrona, o in alternativa, entro 120 giorni, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Valstrona Li 08.01.2018



IL SINDACO  
Rag. Luca Capotosti

### 182. Smaltimento dei rifiuti

Omissis..

6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

### 185. Esclusioni dall'ambito di applicazione

1. Omissis..

f) ....., la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana